COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 23.10.1995
COM(95) 504 def.

95/ 0261 (CNS)
95/ 0262 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra

---

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra

---

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Con decisione del 12 giugno 1995, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a intavolare negoziati con il Mercosur per la conclusione di un accordo quadro interregionale di cooperazione e ha adottato direttive a tal fine.

2. Si sono svolte due sessioni di negoziato, rispettivamente il 14 e 15 settembre 1995 a Bruxelles e il 28 e 29 settembre a Montevideo, la seconda delle quali si è conclusa con la sigla del testo dell'accordo previo assenso unanime dei rappresentanti degli Stati membri in loco. La Commissione ne ha informato immediatamente il Consiglio Affari generali riunito il 2 ottobre a Strasburgo.

3. Al momento dell'adozione delle direttive di negoziato, il Consiglio si è riservato il diritto di pronunciarsi sulla natura giuridica dell'accordo una volta conclusi i negoziati. Durante i negoziati, tuttavia, si è discusso della questione con i negoziatori del Mercosur e la Commissione si è basata, in consultazione con il comitato speciale designato dal Consiglio per aiutarla a condurre i negoziati, sull'ipotesi di un accordo misto. Il testo dell'accordo viene sottoposto al Consiglio per la firma e la conclusione. L'accordo potrà essere firmato quando sarà entrato in vigore il protocollo di Ouro Preto, che conferisce al Mercosur la personalità giuridica internazionale.

4. La Commissione ha inoltre elaborato, sempre in consultazione con il comitato speciale designato dal Consiglio, una dichiarazione congiunta in cui i negoziatori decidevano di concordare le modalità di entrata in vigore anticipata dell'accordo, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni relative alle competenze comunitarie in materia di cooperazione commerciale di cui al Titolo II dell'accordo, nonché il quadro istituzionale di detta cooperazione.

   La Commissione propone inoltre al Consiglio di approvare e firmare uno scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria di queste disposizioni dell'accordo.

5. La Commissione ritiene che l'accordo siglato sia conforme alle direttive di negoziato del Consiglio.

6. La Commissione propone al Consiglio di adottare la decisione il cui progetto figura in allegato ai fini della firma e della conclusione dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra.

PROPOSTA DI

95/ 0261 (CNS)

DECISIONE (CE) DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

7 b

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 113, 130Y e 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma dell'articolo 130U del trattato, la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo favorisce lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, il loro inserimento armonioso e progressivo nell'economia mondiale e la lotta contro la povertà nel loro territorio;

considerando che è opportuno approvare l'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra, è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio presiede il consiglio di cooperazione, conformemente all'articolo 25 dell'accordo quadro interregionale, e rappresenta la Comunità in questa sede. Un rappresentante della Commissione presiede la commissione mista di cooperazione e la sottocommissione commerciale mista in conformità dei rispettivi regolamenti interni di questi organi, nel cui ambito rappresenta la Comunità assistito dai rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio deposita, per conto della Comunità europea, la notifica di cui all'articolo 34 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il presidente

1 d

ACCORDO QUADRO INTERREGIONALE DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, I SUOI STATI MEMBRI, IL MERCATO COMUNE DEL SUD E I SUOI STATI MEMBRI

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce l'Unione europea,
in appresso denominati "Stati membri della Comunità europea,

LA COMUNITÀ EUROPEA,
in appresso denominata "Comunità",
da una parte, e

LA REPUBBLICA ARGENTINA,

LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE,

LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY,

LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY,

Parti del trattato di Asunción recante creazione del Mercato comune del Sud e del protocollo aggiuntivo di Ouro Preto,
in appresso denominate "Stati membri del MERCOSUR", e

IL MERCATO COMUNE DEL SUD,
in appresso denominato "MERCOSUR",

CONSIDERANDO i profondi legami storici, culturali, politici ed economici che li uniscono e ispirandosi ai valori comuni ai loro popoli;

CONSIDERANDO la loro piena adesione agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, ai valori democratici, allo Stato di diritto nonché al rispetto e alla promozione dei diritti umani;

CONSIDERANDO l'importanza che entrambe le Parti attribuiscono ai principi e ai valori contenuti nella Dichiarazione finale della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, nonché nella Dichiarazione finale del Vertice sociale tenutosi a Copenaghen nel marzo 1995;

TENENDO PRESENTE che entrambe le Parti considerano i processi di integrazione regionale strumenti di sviluppo economico e sociale che agevolano l'inserimento internazionale delle loro economie, favoriscono il ravvicinamento tra i popoli e contribuiscono ad una maggiore stabilità mondiale;

RIBADENDO la loro intenzione di mantenere e rafforzare le regole di un commercio internazionale libero in conformità delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio e sottolineando, in particolare, l'importanza di un regionalismo aperto;

CONSIDERANDO che la Comunità e il Mercosur hanno acquisito un'esperienza specifica in materia di integrazione regionale di cui potranno avvalersi reciprocamente, a seconda delle esigenze, nel rafforzare le loro relazioni;

TENENDO CONTO delle relazioni di cooperazione instaurate dagli accordi bilaterali tra gli Stati delle rispettive regioni, nonché dagli accordi quadro di cooperazione conclusi bilateralmente dagli Stati membri del Mercosur con la Comunità europea;

TENENDO PRESENTI i risultati ottenuti grazie all'accordo di cooperazione interistituzionale concluso il 29 maggio 1992 tra il Consiglio del Mercato comune del Sud e la Commissione delle Comunità europee e sottolineando la necessità di portare avanti le azioni avviate nel suo ambito;

CONSIDERANDO la volontà politica di entrambe le Parti di prefiggersi come obiettivo finale un'associazione interregionale di natura politica ed economica basata su una cooperazione politica più intensa, su una liberalizzazione progressiva e reciproca di tutti gli scambi commerciali, tenendo conto della sensibilità di alcuni prodotti e delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, e, infine, sulla promozione degli investimenti e sull'approfondimento della cooperazione;

TENENDO CONTO della Dichiarazione solenne congiunta, in cui le Parti si propongono di concludere un accordo quadro interregionale che comprenda la cooperazione economica e commerciale e la preparazione della liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi commerciali tra le due regioni, in previsione del negoziato di un accordo di associazione interregionale tra di esse,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL REGNO DEL BELGIO:

IL REGNO DI DANIMARCA:

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

LA REPUBBLICA ELLENICA:

IL REGNO DI SPAGNA:

LA REPUBBLICA FRANCESE:

L'IRLANDA:

LA REPUBBLICA ITALIANA:

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO:

IL REGNO DEI PAESI BASSI:

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

LA REPUBBLICA PORTOGHESE:

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

IL REGNO DI SVEZIA:

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

LA REPUBBLICA ARGENTINA:

LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE:

LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY:

LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY:

IL MERCATO COMUNE DEL SUD:

I QUALI, DOPO AVER SCAMBIATO I LORO PIENI POTERI, RICONOSCIUTI IN BUONA E DEBITA FORMA, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

OBIETTIVI, PRINCIPI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1
Fondamenti della cooperazione

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, definiti nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, è alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituisce un elemento basilare del presente accordo.

Articolo 2
Obiettivi e campo di applicazione

1. Scopo del presente accordo è consolidare le relazioni esistenti fra le Parti e preparare la creazione di un'Associazione interregionale.

2. Per il conseguimento di tali obiettivi, si sono inclusi nel presente accordo il commercio, l'economia e la cooperazione ai fini dell'integrazione, nonché altri settori di comune interesse, onde intensificare le relazioni tra le Parti e le loro rispettive istituzioni.

Articolo 3
Dialogo politico

1. Le Parti avviano un regolare dialogo politico per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra l'Unione europea e il Mercosur. Il dialogo si svolge in conformità della Dichiarazione congiunta allegata all'accordo.

2. Il dialogo ministeriale previsto dalla Dichiarazione congiunta avverrà in seno al Consiglio di cooperazione istituito dall'articolo 25 del presente accordo oppure in altre sedi dello stesso livello concordate tra le Parti.

TITOLO II

SETTORE COMMERCIALE

Articolo 4
Obiettivi

Le Parti si impegnano ad intensificare le loro relazioni per favorire lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali, preparare la futura liberalizzazione progressiva e reciproca degli stessi e creare condizioni propizie all'istituzione dell'Associazione interregionale, tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti, conformemente alle norme dell'OMC.

Articolo 5
Dialogo economico e commerciale

1. Le Parti determinano di comune accordo i settori di cooperazione commerciale senza escluderne nessuno a priori.

2. A tal fine, le Parti si impegnano a portare avanti un regolare dialogo economico e commerciale nel quadro istituzionale previsto dal Titolo VIII del presente accordo.

3. La cooperazione comprende, in particolare, i settori seguenti:

   a) accesso al mercato, liberalizzazione degli scambi (ostacoli tariffari e non tariffari) e discipline commerciali quali le pratiche che limitano la concorrenza, le norme di origine, le salvaguardie e i regimi doganali speciali;

   b) relazioni commerciali tra le Parti e i paesi terzi;

   c) compatibilità della liberalizzazione commerciale con le norme GATT/OMC;

   d) individuazione dei prodotti sensibili e dei prodotti prioritari per le Parti;

e) cooperazione e scambi di informazioni in materia di servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 6

Cooperazione in materia di norme agroalimentari e industriali e di riconoscimento della conformità

1. Le Parti convengono di cooperare per favorire il ravvicinamento delle rispettive politiche per quanto riguarda la qualità dei prodotti agroalimentari e industriali e il riconoscimento della conformità, compatibilmente con i criteri internazionali.

2. Le Parti vagliano, nell'ambito delle rispettive competenze, la possibilità di avviare negoziati per concludere accordi di reciproco riconoscimento.

3. La cooperazione consiste principalmente nel promuovere tutte le azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti e delle imprese delle Parti.

Articolo 7

Cooperazione nel settore doganale

1. Le Parti promuovono la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali.

   La cooperazione doganale può mirare altresì a potenziare le strutture doganali delle Parti e a migliorarne il funzionamento nell'ambito della cooperazione interistituzionale.

2. La cooperazione doganale prevede, tra l'altro:

   a) scambi di informazioni;

   b) sviluppo di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi delle organizzazioni internazionali competenti in materia;

   c) scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali;

   d) semplificazione delle procedure doganali;

   e) assistenza tecnica.

3. Le Parti si dichiarano interessate a prendere in considerazione in futuro, nel contesto istituzionale previsto dal presente accordo, la conclusione di un protocollo di cooperazione doganale.

Articolo 8
Cooperazione in materia di statistiche

Le Parti convengono di agevolare il ravvicinamento dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare, in base a criteri riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori che possono prestarsi a un trattamento statistico.

Articolo 9
Cooperazione in materia di proprietà intellettuale

1. Le Parti decidono di cooperare nel settore della proprietà intellettuale onde promuovere gli investimenti, il trasferimento di tecnologie, gli scambi commerciali e tutte le attività economiche connesse, nonché prevenire le distorsioni.

2. Compatibilmente con le rispettive legislazioni, normative e politiche e in conformità degli impegni assunti a norma dell'accordo TRIPS, le Parti garantiscono una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, che convengono di rafforzare all'occorrenza.

3. Ai sensi del paragrafo precedente, la proprietà intellettuale comprende, fra l'altro, i diritti d'autore e i diritti connessi, i marchi di fabbrica o commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine, i disegni e i modelli industriali, i brevetti e le topografie dei circuiti integrati.

TITOLO III

COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 10
Obiettivi e principi

1. Tenendo conto del reciproco interesse dei rispettivi obiettivi economici a medio e a lungo termine, le Parti promuovono una cooperazione economica volta a sviluppare le loro economie, a migliorare la loro competitività internazionale, a favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico, a innalzare i rispettivi tenori di vita, a creare posti di lavoro e a migliorarne la qualità nonché a diversificare e a rinsaldare i loro vincoli economici.

2. Le Parti promuovono il trasferimento a livello regionale di tutte le azioni di cooperazione che, per il campo di applicazione e le economie di scala realizzate, consentono un uso più razionale ed efficace dei mezzi disponibili, nonché un'applicazione ottimale dei risultati previsti.

3. La cooperazione economica fra le Parti si svolge su basi per quanto possibile ampie, senza escludere a priori nessun settore e tenendo conto delle rispettive priorità, dell'interesse comune e delle competenze specifiche.

4. In considerazione di quanto precede, le Parti cooperano in tutti i settori favorevoli alla creazione di legami e reti economici e sociali fra di esse e al ravvicinamento delle loro economie, nonché nei settori che comportano un trasferimento di conoscenze specifiche in materia di integrazione regionale.

5. Nell'ambito di questa cooperazione, le Parti favoriscono gli scambi di informazioni sui rispettivi indicatori macroeconomici.

6. Le Parti tengono conto della necessità di tutelare l'ambiente e gli equilibri ecologici in tutte le azioni di cooperazione intraprese.

7. Lo sviluppo sociale, e in particolare la promozione dei diritti sociali fondamentali, è alla base di tutte le azioni e misure attuate dalle Parti in questo campo.

Articolo 11
Cooperazione industriale

1. Le Parti promuovono la cooperazione industriale al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo economico, che tenga conto dei loro reciproci interessi.

2. La cooperazione mira in particolare a:

   a) incrementare gli scambi commerciali, gli investimenti, i progetti di cooperazione industriale e i trasferimenti di tecnologia;

   b) favorire la modernizzazione e la diversificazione dell'industria;

   c) individuare ed eliminare gli ostacoli alla cooperazione industriale tra le Parti mediante misure che favoriscano il rispetto delle regole di concorrenza e il loro adeguamento alle esigenze del mercato, tenendo conto della partecipazione degli operatori e della concertazione fra di essi;

   d) incentivare la cooperazione tra operatori economici di entrambe le Parti, segnatamente le piccole e medie imprese;

   e) favorire l'innovazione industriale sviluppando un'impostazione integrata e decentrata della cooperazione tra gli operatori delle due regioni;

   f) mantenere la coerenza di tutte le azioni in grado di influire positivamente sulla cooperazione tra le imprese delle due regioni.

3. La cooperazione prevede principalmente le seguenti azioni:

a) intensificazione dei contatti tra operatori e reti di entrambe le Parti attraverso conferenze, seminari tecnici, missioni di prospezione, partecipazione a fiere generali e settoriali e incontri fra dirigenti d'azienda;

b) opportune iniziative a sostegno della cooperazione tra piccole e medie imprese quali la promozione delle joint venture, la creazione di reti d'informazione, la moltiplicazione degli uffici commerciali, il trasferimento di esperienze e conoscenze specifiche, il subappalto, la ricerca applicata, le licenze e franchigie, ecc;

c) promozione di azioni volte a rafforzare la cooperazione tra operatori economici del Mercosur e associazioni europee onde avviare un dialogo tra le reti;

d) formazione, promozione delle reti e sostegno alla ricerca.

Articolo 12
Promozione degli investimenti

1. Le Parti si sforzano di creare, nell'ambito delle rispettive competenze, un contesto stabile e favorevole allo sviluppo degli investimenti reciprocamente vantaggiosi.

2. La cooperazione in questo settore mira a:

a) organizzare sistematicamente scambi di informazioni, nonché individuare e divulgare legislazioni e possibilità d'investimento;

b) creare un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le Parti, segnatamente attraverso la conclusione, tra gli Stati membri della Comunità e del Mercosur, di accordi bilaterali volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione;

c) promuovere le joint venture, soprattutto tra piccole e medie imprese.

Articolo 13
Cooperazione energetica

1. La cooperazione tra le Parti mira a favorire il ravvicinamento delle loro economie nei settori energetici, ponendo l'accento sull'uso razionale dell'energia nel rispetto dei criteri ambientali.

2. La cooperazione energetica si concreta essenzialmente nelle azioni seguenti:

a) scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, segnatamente mediante l'organizzazione di riunioni congiunte;

b) trasferimenti di tecnologia;

c) partecipazione di operatori economici di entrambe le Parti a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali;

d) programmi di formazione tecnica;

e) dialogo sulle politiche energetiche nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Se del caso, le Parti potranno concludere accordi specifici di interesse comune.

Articolo 14
Cooperazione in materia di trasporti

1. La cooperazione tra le Parti in materia di trasporti mira a sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei sistemi di trasporto nonché a cercare soluzioni reciprocamente soddisfacenti per la circolazione di merci e persone, in tutti i modi di trasporto.

2. La cooperazione avviene principalmente attraverso:

a) scambi di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, nonché su altri temi di comune interesse;

b) programmi di formazione destinati a coloro che operano nel settore dei trasporti.

3. Nell'ambito del dialogo economico e commerciale di cui all'articolo 5 e in previsione dell'Associazione interregionale, le Parti prestano attenzione a tutti gli aspetti relativi ai servizi internazionali di trasporto, per evitare che ostacolino l'espansione dei loro scambi.

Articolo 15
Cooperazione in materia di scienza e tecnologia

1. Le Parti decidono di cooperare nel settore scientifico e tecnologico onde instaurare relazioni di lavoro durature tra le rispettive comunità scientifiche e di scambiare informazioni ed esperienze regionali in materia di scienza e tecnologia.

2. La cooperazione scientifica e tecnologica tra le Parti comprende principalmente:

a) progetti congiunti di ricerca nei settori di interesse comune;

b) scambi di scienziati per incentivare la ricerca congiunta, la preparazione di progetti e la formazione ad alto livello;

c) riunioni scientifiche congiunte volte a scambiare informazioni, a promuovere le interazioni e a facilitare l'individuazione dei settori comuni di ricerca;

d) divulgazione dei risultati e rafforzamento dei contatti tra settori pubblico e privato.

3. Alla cooperazione sono associati gli istituti di istruzione superiore di entrambe le Parti, i centri di ricerca e i settori produttivi, segnatamente le piccole e medie imprese.

4. Le Parti decidono di comune accordo la portata, la natura e le priorità di questa cooperazione nel quadro di un programma pluriennale che potrà essere adeguato a seconda delle circostanze.

Articolo 16
Cooperazione in materia di telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione

1. Le parti decidono di avviare una cooperazione nel settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione onde favorire il loro sviluppo economico e sociale, promuovere la società dell'informazione e agevolare la modernizzazione della società.

2. Le azioni di cooperazione previste tendono in particolare a:

a) facilitare il dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione e promuovere gli scambi di informazioni sulla normalizzazione, sulle prove di conformità e sulla certificazione in materia di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni;

b) diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, segnatamente per quanto riguarda le reti digitali di servizi integrati, la trasmissione di dati e la creazione di nuovi servizi di comunicazione e di tecnologie dell'informazione;

c) favorire l'avvio di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico e industriale nel settore delle nuove tecnologie di comunicazione, della telematica e della società dell'informazione.

Articolo 17

Cooperazione in materia di tutela dell'ambiente

1. Ai fini di uno sviluppo sostenibile, le Parti si accertano che nei diversi settori della cooperazione interregionale si tenga conto della necessità di tutelare l'ambiente e di utilizzare in modo razionale le risorse naturali.

2. Le Parti decidono di rivolgere particolare attenzione alle misure riguardanti la dimensione mondiale dei problemi ambientali.

3. La cooperazione può comprendere le azioni seguenti:

   a) scambi di informazioni e di esperienze, anche in materia di regolamentazioni e di norme;

   b) formazione e educazione ambientale;

   c) assistenza tecnica, attuazione di progetti comuni di ricerca e, se del caso, assistenza istituzionale.

TITOLO IV

RAFFORZAMENTO DELL'INTEGRAZIONE

Articolo 18

Obiettivi e settori di applicazione

1. La cooperazione fra le Parti mira a favorire il conseguimento degli obiettivi del processo di integrazione del Mercosur e comprende tutti i settori in cui si applica il presente accordo.

2. A tal fine, le attività di cooperazione vengono considerate conformi alle esigenze specifiche del Mercosur.

3. La cooperazione deve assumere tutte le forme ritenute opportune, in particolare:

   a) scambi di informazioni in tutte le forme appropriate, compresa la creazione di reti informatiche;

   b) formazione e sostegno istituzionale;

   c) studi e attuazione di progetti congiunti;

   d) assistenza tecnica.

4. Le Parti collaborano per sfruttare in modo ottimale le loro risorse in materia di raccolta, analisi, pubblicazione e diffusione delle informazioni, fatte salve le disposizioni eventualmente necessarie per tutelare il carattere riservato di alcune di queste informazioni. Analogamente, esse convengono di tutelare i dati personali in tutti i settori in cui sono previsti scambi di informazioni tramite reti informatiche.

TITOLO V

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo 19
Obiettivi e settori

1. Le Parti rafforzano la cooperazione tra le rispettive istituzioni, soprattutto mediante contatti regolari fra di esse.

2. La cooperazione, che si svolge su basi per quanto possibile ampie, si avvale:

   a) di tutti i mezzi atti a favorire scambi regolari di informazioni, anche mediante la creazione congiunta di reti informatiche di comunicazione;

   b) trasferimenti di esperienze;

   c) consulenze e formazione.

TITOLO VI

ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE

Articolo 20
Cooperazione in materia di istruzione e formazione

1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti definiscono i mezzi necessari per migliorare l'istruzione in materia di integrazione regionale, sia a livello di giovani e di formazione professionale che nel quadro della cooperazione fra università e imprese.

2. Le Parti privilegiano le azioni volte a instaurare contatti fra i rispettivi organismi specializzati nonché a facilitare l'uso delle risorse tecniche e gli scambi di esperienze.

3. Le Parti promuovono la conclusione di accordi tra centri di formazione e l'organizzazione di incontri tra gli organismi responsabili dell'insegnamento e della formazione in materia di integrazione regionale.

Articolo 21
Cooperazione in materia di comunicazione, informazione e cultura

1. Nell'ambito delle rispettive competenze e al fine di favorire la conoscenza delle loro realtà politiche, economiche e sociali, le Parti convengono di rafforzare i loro legami culturali e di illustrare con maggiore chiarezza la natura, gli obiettivi e la portata dei rispettivi processi d'integrazione, onde agevolarne la comprensione da parte dei cittadini.

   Analogamente, le Parti decidono di intensificare gli scambi di informazioni sulle questioni di reciproco interesse.

2. La cooperazione promuove i contatti tra mezzi di comunicazione e di informazione di entrambe le Parti, anche attraverso azioni di assistenza tecnica.

   Possono essere previste anche attività culturali qualora ciò sia giustificato dalla natura regionale.

Articolo 22
Cooperazione in materia di lotta contro il narcotraffico

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti coordinano e intensificano la lotta contro il narcotraffico e le sue molteplici conseguenze, anche a livello finanziario.

2. La cooperazione prevede consultazioni più frequenti e un maggior coordinamento tra le Parti a livello regionale, eventualmente tra le istituzioni regionali competenti.

Articolo 23
Clausola evolutiva

1. Le Parti possono ampliare, di concerto, il presente accordo onde approfondire la cooperazione e completarla, conformemente alle rispettive legislazioni, mediante la conclusione di accordi su settori o attività specifici.

2. Per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo, ciascuna delle Parti può formulare proposte volte ad ampliare il campo della cooperazione tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la sua esecuzione.

TITOLO VII

STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE

Articolo 24

1. Per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione mezzi adeguati, anche finanziari, a seconda delle disponibilità e dei rispettivi meccanismi.

2. In funzione dei risultati ottenuti, le Parti invitano la Banca europea per gli investimenti a intensificare i suoi interventi nel Mercosur, in conformità delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento.

3. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano le cooperazioni bilaterali avviate a norma degli accordi di cooperazione esistenti.

TITOLO VIII

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 25

1. È istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Il Consiglio di cooperazione si riunisce a livello ministeriale a scadenze periodiche, e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze.

2. Il Consiglio di cooperazione esamina i problemi di rilievo inerenti all'applicazione dell'accordo, nonché le altre questioni bilaterali o internazionali di comune interesse, onde raggiungere gli obiettivi fissati.

3. Il Consiglio di cooperazione può inoltre presentare proposte appropriate, previo accordo tra le Parti. Esso provvede, fra l'altro, a formulare raccomandazioni che contribuiscano a realizzare, a termine, l'obiettivo dell'Associazione interregionale.

Articolo 26

1. Il Consiglio di cooperazione è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Consiglio del Mercato comune e del Gruppo Mercato comune.

2. Il Consiglio di cooperazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante del Mercosur.

Articolo 27

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione è assistito da una commissione mista di cooperazione composta da rappresentanti della Comunità e del Mercosur.

2. Di norma, la commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in uno degli Stati membri del Mercosur. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono fissati di comune accordo. Possono essere indette riunioni straordinarie previo consenso tra le Parti. La commissione mista è presieduta a turno da un rappresentante di ciascuna Parte.

3. Il Consiglio di cooperazione adotta il proprio regolamento interno e determina le modalità di funzionamento della commissione mista.

4. Il Consiglio di cooperazione può delegare, integralmente o parzialmente, le sue competenze alla commissione mista, che garantisce la continuità fra le riunioni del Consiglio di cooperazione.

5. La commissione mista assiste il Consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni, e provvede in particolare a:

   a) favorire le relazioni commerciali in conformità degli obiettivi del presente accordo, in particolare le disposizioni del Titolo II;

   b) scambiare opinioni su tutte le questioni di interesse comune relative alla liberalizzazione commerciale e alla cooperazione, compresi i futuri programmi di cooperazione e i mezzi di esecuzione disponibili;

   c) presentare proposte al Consiglio di cooperazione per agevolare la preparazione della liberalizzazione commerciale e l'intensificazione della cooperazione, tenendo conto altresì del necessario coordinamento delle azioni previste;

d) in generale, presentare al Consiglio di cooperazione proposte che contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo finale, vale a dire l'Associazione interregionale UE-Mercosur.

Articolo 28

Il Consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti gli organi necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti. Esso determina la composizione, gli obiettivi e il funzionamento di tali organi.

Articolo 29

1. In conformità dell'articolo 5 del presente accordo, le Parti istituiscono una sottocommissione commerciale che garantisce il conseguimento degli obiettivi commerciali previsti dal presente accordo e prepara la futura liberalizzazione degli scambi.

2. La sottocommissione commerciale mista è composta da rappresentanti della Comunità e del Mercosur. Essa può richiedere l'esecuzione di tutti gli studi e di tutte le analisi tecniche che ritiene necessari.

3. La sottocommissione commerciale mista presenta una volta all'anno alla commissione mista di cooperazione di cui all'articolo 27 del presente accordo una relazione sullo svolgimento dei suoi lavori, formulando proposte finalizzate alla futura liberalizzazione degli scambi commerciali.

4. La sottocommissione commerciale mista sottopone, per approvazione, alla commissione mista il suo regolamento di funzionamento interno.

Articolo 30
Clausola di consultazione

Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti si impegnano a consultarsi su tutti i temi contemplati dal presente accordo.

La procedura per le consultazioni di cui al comma precedente viene stabilita nel regolamento di funzionamento della commissione mista.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31
Altri accordi

Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono la Comunità europea e il MERCOSUR, il presente accordo e tutte le misure attuate nel suo ambito lasciano impregiudicata la facoltà, per gli Stati membri della Comunità europea e del MERCOSUR, di avviare azioni bilaterali nell'ambito delle rispettive competenze e di concludere, eventualmente, nuovi accordi.

Articolo 32
Definizione delle Parti

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono, da un lato, la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, conformemente alle rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall'altro, il MERCOSUR o i suoi Stati membri, in conformità del trattato che istituisce il Mercato comune del Sud.

Articolo 33
Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni precisate in detto trattato, e, dall'altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce il Mercato comune del Sud, alle condizioni precisate in detto trattato e nei protocolli aggiuntivi.

Articolo 34
Durata e entrata in vigore

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

2. In conformità delle rispettive procedure e in funzione dei lavori e delle proposte elaborate nel quadro istituzionale del presente accordo, le Parti stabiliscono l'opportunità, il momento e le condizioni per l'avvio dei negoziati che porteranno alla creazione dell'Associazione interregionale.

3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie.

4. Dette notifiche sono destinate al Consiglio dell'Unione europea e al Gruppo Mercato comune del Mercosur.

5. I depositari del presente accordo sono, per la Comunità, il Segretario generale del Consiglio e, per il Mercosur, il Governo della Repubblica del Paraguay.

Articolo 35
Adempimento degli obblighi

1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce alla commissione mista tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio alla commissione mista e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

2. Le Parti decidono che per "casi particolarmente urgenti", ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, s'intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una di esse. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale

oppure

b) nell'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all'articolo 1.

3. Le Parti convengono che per "misure del caso", ai sensi del presente articolo, s'intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Se una Parte prende una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi del presente articolo, l'altra Parte può chiedere che sia indetta entro quindici giorni una riunione in merito.

Articolo 36
Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA AL MOMENTO DELLA SIGLA

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo, le Parti si dichiarano disposte a concordare, prima della firma dell'accordo, modalità che ne garantiscano l'applicazione anticipata, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni relative alla competenza della Comunità in materia di cooperazione commerciale di cui al Titolo II dell'accordo, nonché il quadro istituzionale stabilito per detta cooperazione.

Le Parti ribadiscono la loro intenzione di portare avanti la cooperazione prevista dall'accordo di cooperazione interistituzionale del 29 maggio 1992 tra il Consiglio del Mercato comune del Sud e la Commissione delle Comunità europee fino a che non saranno state espletate le rispettive procedure di ratifica.

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PERSONALITÀ GIURIDICA DEL MERCOSUR AL MOMENTO DELLA SIGLA

Il presente accordo, siglato in data odierna, potrà essere firmato all'entrata in vigore del protocollo di Ouro Preto, che conferisce al Mercosur la personalità giuridica internazionale.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione rende noto che qualora, in seguito alle discussioni in seno agli organi comunitari competenti, si giungesse alla conclusione che si tratta di un accordo di natura comunitaria, si procederebbe alla revisione del testo per adeguarlo nella misura necessaria, segnatamente per quanto riguarda gli articoli seguenti:

1. Articolo 3: Dialogo politico

2. Articolo 25: Consiglio di cooperazione, apportando inoltre le altre indispensabili modifiche di natura redazionale.

DICHIARAZIONE DEL MERCOSUR

IL MERCOSUR DICHIARA CHE, UNA VOLTA DEFINITA LA NATURA GIURIDICA DELL'ACCORDO QUADRO INTERREGIONALE, SIGLATO IN DATA ODIERNA, PROPORRÀ ALLA CONTROPARTE GLI ADEGUAMENTI GIURIDICI EVENTUALMENTE NECESSARI

ALLEGATO

Progetto di dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra l'Unione europea e il MERCOSUR

Preambolo

L'Unione europea e gli Stati membri del MERCOSUR,

- consapevoli dei legami storici, politici ed economici che li uniscono, del loro patrimonio culturale comune e delle relazioni di profonda amicizia esistenti tra i rispettivi popoli,

- considerando che le libertà politiche ed economiche costituiscono la base delle società dei paesi membri dell'Unione europea e del MERCOSUR;

- riaffermando, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, il valore della dignità umana e della promozione dei diritti dell'uomo quali fondamenti delle società democratiche;

- riafferma il ruolo essenziale dei principi e delle istituzioni democratiche fondate sullo stato di diritto, sul cui rispetto poggiano le politiche interne ed estere delle parti;

- desiderosi di rafforzare la pace e la sicurezza internazionali secondo i principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite,

- affermando congiuntamente il loro interesse per l'integrazione regionale quale strumento per promuovere uno sviluppo duraturo e armonioso dei rispettivi popoli, fondato su principi di progresso sociale e di solidarietà tra i membri,

- basandosi sulle relazioni privilegiate istituite dagli accordi quadro di cooperazione firmati tra la Comunità europea ed i singoli Stati membri di MERCOSUR,

- rammentando i principi stabiliti nella dichiarazione solenne congiunta firmata tra le parti il 22 dicembre 1994,

hanno deciso di inserire le loro relazioni in una prospettiva a lungo termine.

Obiettivi

- Il MERCOSUR e l'Unione europea riaffermano solennemente la loro volontà di progredire verso l'instaurazione di un'associazione interregionale e di istituire a tal fine un dialogo politico rafforzato.

- L'integrazione regionale costituisce uno dei mezzi per conseguire uno sviluppo duraturo e socialmente armonioso nonché uno strumento per un inserimento competitivo nell'economia internazionale.

- Tale dialogo sarà inteso inoltre ad assicurare una più stretta concertazione su questioni che interessano le due regioni e su questioni multilaterali, segnatamente attraverso il coordinamento delle rispettive posizioni nelle sedi competenti.

Meccanismi del dialogo

- Il dialogo politico tra le parti si svolgerà tramite contatti, scambi di informazioni e consultazioni, in particolare sotto forma di riunioni al livello appropriato tra i vari organi del MERCOSUR e dell'Unione europea, nonché avvalendosi pienamente delle vie diplomatiche.

- In particolare, allo scopo anche di instaurare e sviluppare tale dialogo politico su questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, le parti convengono:

  a) che si svolgeranno regolarmente delle riunioni, secondo modalità definite dalle parti, tra i Capi di Stato dei paesi del MERCOSUR e i vertici dell'Unione europea;

b) che ogni anno si terrà una riunione tra i Ministri degli Affari esteri del MERCOSUR e i Ministri degli Affari esteri degli Stati membri dell'Unione europea, in presenza della Commissione europea. il luogo in cui si svolgeranno le riunioni sarà deciso di volta in volta dalle parti;

c) che, inoltre, saranno convocate riunioni tra altri Ministri competenti per questioni di interesse comune, quando le parti ne ravvisino la necessità per rafforzare le relazioni reciproche;

d) che si terranno riunioni periodiche tra alti funzionari delle due parti.

PROPOSTA DI

DECISIONE (CE) DEL CONSIGLIO 95/ 0262 (ACC)

relativa all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 113 e 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra, è stato firmato il ..... dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri;

considerando che la Comunità europea e il Mercosur si sono impegnati a stabilire le modalità di applicazione anticipata di determinate disposizioni dell'accordo relative alla cooperazione commerciale tra le Parti nonché al quadro istituzionale previsto per detta cooperazione;

considerando che, in attesa che siano espletate le procedure di entrata in vigore dell'accordo, l'applicazione provvisoria di queste disposizioni contribuirà ad agevolare e a promuovere l'intensificazione dei legami commerciali tra Comunità europea e Mercosur,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, lo scambio di lettere tra la Comunità e il Mercosur accluso alla presente decisione, che prevede l'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra.

Articolo 2

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità in seno agli organi di cui agli articoli 27 e 29 dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il presidente

Scambio di lettere

relativo all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra

Lettera n. 1

....., ...

Signor ,

Mi pregio far riferimento all'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato il .....

In attesa che l'accordo entri in vigore, mi pregio proporLe che la Comunità europea e il Mercosur applichino in via provvisoria le sue disposizioni relative alla cooperazione commerciale tra le Parti, così come figurano negli articoli 4-8 del Titolo II dell'accordo.

Inoltre, per garantire l'efficacia della cooperazione contemplata da dette disposizioni,mi pregio proporLe altresì di applicare provvisoriamente le disposizioni relative alla creazione delle istituzioni incaricate di far applicare l'accordo, definite agli articoli 27, 29 e 30.

Mi pregio infine proporLe, se quanto precede è accettabile per il [Mercosur], di considerare la presente lettera e la Sua conferma un accordo tra la Comunità europea e il [Mercosur].

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio della Comunità europea

Lettera n. 2

....., ...

Signor ,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna relativa all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato il ....., così redatta:

"Signor ,

Mi pregio far riferimento all'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato il .....

"....."

Sono in grado di confermarLe che [il Mercosur] è d'accordo sul suo contenuto.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

Per il [Mercosur]

ISSN 0254-1505

COM(95) 504 def.

DOCUMENTI

IT 11

N. di catalogo : CB-CO-95-551-IT-C

ISBN 92-77-95209-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

34